

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3254/91 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1991

**che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113 e 130 S,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la convenzione di Berna del 19 settembre 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, conclusa dalla Comunità economica europea con la decisione 87/72/CEE <sup>(4)</sup>, vieta per determinate specie il ricorso a tutti i mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, ivi incluse le trappole se esse sono utilizzate per catturare o uccidere in modo massiccio e non selettivo;

considerando che l'abolizione della tagliola avrà conseguenze positive sullo stato di conservazione delle specie di fauna selvatiche minacciate di estinzione sia all'interno che all'esterno della Comunità, comprese le specie protette in virtù del regolamento (CEE) n. 3626/82 <sup>(5)</sup>; che la ricerca per lo sviluppo di metodi di cattura non crudeli mediante trappole è già in corso e che la Comunità terrà conto del lavoro svolto dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;

considerando che, al fine di proteggere adeguatamente le specie di fauna selvatica e di evitare distorsioni della concorrenza, è necessario far sì che le misure di commercio esterno ad esse relative siano uniformemente applicate in tutta la Comunità;

considerando pertanto che si deve vietare l'uso di tagliole all'interno della Comunità e che si devono adottare

misure che permettano di vietare l'importazione di pellicce di determinate specie qualora esse siano originarie di un paese in cui continua ad essere usata la tagliola o in cui i metodi di cattura mediante trappole non siano conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento si intende per « tagliola »: un congegno destinato a trattenere o catturare un animale mediante ganasce che si chiudono saldamente su uno o più arti dell'animale, impedendo all'arto o agli arti in questione di sottrarsi alla presa.

*Articolo 2*

L'uso nella Comunità di tagliole è vietato a decorrere dal 1° gennaio 1995 al più tardi.

*Articolo 3*

1. L'introduzione nella Comunità di pellicce delle specie animali elencate nell'allegato I nonché delle altre merci elencate nell'allegato II, sempreché contengano pellicce delle specie elencate nell'allegato I, è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1995, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 5, abbia stabilito che nel paese di origine delle pelli:

- siano in vigore adeguate disposizioni amministrative o legislative che vietano l'uso della tagliola oppure
- i metodi di cattura mediante trappole usati per le specie elencate nell'allegato I siano conformi alle norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà.

<sup>(1)</sup> GUn. C 134 del 31. 5. 1989, pag. 5 e

GU n. C 97 del 13. 4. 1991, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 38 del 10. 2. 1982, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

La Commissione pubblicherà nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco dei paesi che soddisfano almeno una delle condizioni previste nel primo comma.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 è sospeso dalla Commissione per un periodo di un anno che scade il 31 dicembre 1995 qualora la Commissione stabilisca, anteriormente al 1° luglio 1994, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 e sulla base di un esame effettuato in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi di cattura mediante trappole senza crudeltà.

#### Articolo 4

I paesi che successivamente al 1° gennaio 1995 effettuano esportazioni o riesportazioni nella Comunità delle merci enumerate nell'elenco di cui all'allegato II sempreché contengano pellicce delle specie di cui all'allegato I devono certificare che dette pellicce sono originarie di un paese che figura nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma o che beneficiano di una sospensione conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

La Commissione determina, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, i documenti appropriati per tale certificazione.

#### Articolo 5

Ai fini dell'articolo 3, la Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1991.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure proposte.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. VAN DEN BROEK

*ALLEGATO I***Elenco delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1**

Castoro :	Castor canadensis
Lontra :	Lutra canadensis
Coyote :	Canis latrans
Lupo :	Canis lupus
Lince :	Lynx canadensis
Lince rossa :	Felis rufus
Zibellino :	Martes zibellina
Procione :	Procyon lotor
Topo muschiato :	Ondatra zibethicus
Fischer :	Martes pennanti
Tasso :	Taxidea taxus
Martora :	Martes americana
Ermellino :	Mustela erminea

---

## ALLEGATO II

## Altre merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Codice NC	Designazione delle merci
ex 4103	Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce, picchiate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1, lettera b) o 1, lettera c) del capitolo 41
ex 4103 90 00	Altre
ex 4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi e ritagli utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge dei codici NC 4101, 4102 o 4103
ex 4301 40 00	Di castoro, intere, anche senza teste, code o zampe
ex 4301 80	Altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe
ex 4301 80 50	Di felidi selvatici
ex 4301 80 90	Altre
ex 4301 90 00	Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle del codice NC 4303: — Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite
ex 4302 19	Altre
ex 4302 19 10	Di castoro
ex 4302 19 70	Di felidi selvatici
ex 4302 19 90	Altre
ex 4302 20 00	Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti
ex 4302 30	Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli riuniti
ex 4302 30 10	Pelli dette « allungate » Altre
ex 4302 30 35	Di castoro
ex 4302 30 71	Di felidi selvatici
ex 4302 30 75	Altre
ex 4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri articoli di pelli, da pellicceria
ex 4303 10	Indumenti ed accessori di abbigliamento
ex 4303 10 90	Altri
ex 4303 90 00	Altri